e essere informato sui ri-
onnessi alle attività poste
e di lavoro necessarie allo
e è assunto in conformità
08 n.81 e successive mo-

confronti dei prestatori di
di protezione previsti nei
omministrati, compete un
sivamente non inferiore a
ll'impresa.

tazione dei rischi ai sensi
ipulare contratti di sommi-

D) RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

1) In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 si intende part-time il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL che viene quindi, a far data dal 1° gennaio 2016, regolato come segue.

2) Il contratto di lavoro part-time deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicati:
   a) le mansioni e gli elementi previsti dall'art. 1
   b) la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3).

   Nel caso di lavoro articolato in turni, l'indicazione di cui al punto b) può avvenire tramite rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.

3) Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale, alle condizioni di cui al punto 8), possono concordare clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa.

4) All'atto della stipula del contratto part-time le imprese informeranno il lavoratore sui riflessi in materia previdenziale di cui all'art. 11 del D.Lgs. n.81/2015.

5) In relazione a quanto previsto dall'art. 16 la retribuzione mensile spettante ai lavoratori part-time si ottiene applicando la seguente formula:
   (R.O. x hs)/40
   (R.O. = Retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il tempo pieno; hs = numero di ore settimanali del rapporto part-time).
   La retribuzione oraria si ottiene applicando alla retribuzione mensile come sopra calcolata il divisore risultante dalla seguente formula: (175 x hs)/40.

6) Il periodo di prova, riferito all'effettiva prestazione lavorativa relativa all'orario di lavoro part-time, sarà determinato in un numero di ore che non potrà comunque comportare una durata di prestazione, riferita ai mesi di calendario, superiore a quella prevista nella seguente tabella:

Categorie A-B	fino a 1.050 ore	in 6 mesi
Categorie C-D	fino a 525 ore	in 4 mesi
Categoria E	fino a 350 ore	in 3 mesi
Categoria F	fino a 175 ore	in 2 mesi

7) Ai soli fini della presente disciplina contrattuale, si stabilsce che il rapporto di lavoro part-time potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale). Tali modalità attuative del lavoro part-time potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).

8) L'impresa, in relazione a esigenze tecniche, produttive, organizzative o di mercato, potrà, con un preavviso di 7 giorni lavorativi, modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata ovvero variarne in aumento la durata, fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3).
Per le ore di lavoro prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. Qualora le esigenze di cui sopra comportino la necessità di risposte urgenti e tempestive il termine di preavviso potrà essere ridotto. In questo caso, per le ore di lavoro prestate al di fuori dell'orario inizialmente concordato e per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso effettivamente dato dall'impresa e il normale preavviso di 7 giorni, sarà riconosciuta al lavoratore la maggiorazione del 20% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti. La RSU sarà informata sulle modalità operative.

9) Fatto salvo quanto sopra previsto e premessa la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il superamento dell'orario concordato (lavoro supplementare) è consentito qualora trovi obiettiva giustificazione in necessità tecniche, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea.

10) Il lavoro supplemei
di lavoro concorda
to fino ai seguenti
— part-time fino a c
dal rapporto parl
— part-time fino a c
dal rapporto parl
— part-time fino a s
rapporto part-tin
— part-time oltre s
rapporto part-tin

11) Le prestazioni sup
precedente punto
comprensiva dell'ir
diretti e differiti.
Le ore eventualme
dente punto 10 co
siva dell'incidenza
differiti.

12) Nel rapporto di lav
ro supplementare s
ordinario valida pe

13) Quanto sopra prev
anche a tutte le ipo
riore ad un mese.

14) Tenuto conto della
normativa prevista
è allo stesso appli
aziendale.

15) Nel corso di ogni a
riodo di riposo (feri
pito in servizio, sec
a) part-time orizzon
b) part-time vertica
proporzionato in

ıne lavorativa relativa all'o-
un numero di ore che non
ɜstazione, riferita ai mesi di
ɜguente tabella:

in 6 mesi
in 4 mesi
in 3 mesi
in 2 mesi

e, si stabilsce che il rappor-
ın riferimento a tutti i giorni
e), nonché a periodi prede-
, dell'anno (part-time verti-
ime potranno tra loro com-
'oro (part-time misto).

produttive, organizzative o
ırni lavorativi, modificare la
ɔrativa inizialmente concor-
tto salvo quanto previsto al

ario inizialmente concorda-
zione del 10% comprensiva
uali e legali, indiretti e diffe-
tino la necessità di risposte
ɔotrà essere ridotto. In que-
fuori dell'orario inizialmente
la differenza tra il preavviso
ɜ preavviso di 7 giorni, sarà
el 20% comprensiva dell'in-
legali, indiretti e differiti. La
ɜ.

a la possibilità di individuare
uperamento dell'orario con-
ɔ qualora trovi obiettiva giu-
ɜ, organizzative o di mercato
'anea.

10) Il lavoro supplementare, intendendosi per tale quello svolto oltre l'orario di lavoro concordato fra le Parti ai sensi del punto 2), potrà essere svolto fino ai seguenti limiti annuali:
   — part-time fino a quattro ore giornaliere: 50% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time
   — part-time fino a cinque ore giornaliere: 30% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time
   — part-time fino a sei ore giornaliere: 20% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time
   — part-time oltre sei ore giornaliere:10% dell'orario annuo previsto dal rapporto part-time.

11) Le prestazioni supplementari, comprese nei limiti quantitativi di cui al precedente punto 10, saranno retribuite con la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

    Le ore eventualmente prestate oltre i limiti quantitativi di cui al precedente punto 10 comporteranno una maggiorazione del 50% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

12) Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale in tema di lavoro supplementare si applica la normativa sul lavoro eccedente e/o straordinario valida per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

13) Quanto sopra previsto in termini di lavoro supplementare è applicabile anche a tutte le ipotesi di contratto part-time a termine di durata superiore ad un mese.

14) Tenuto conto della particolare natura del rapporto di lavoro part-time la normativa prevista dall'art. 8 lettere F) ed G) in materia di conto ore non è allo stesso applicabile, salvo diversa previsione della contrattazione aziendale.

15) Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore part-time ha diritto ad un periodo di riposo (ferie), con decorrenza del trattamento retributivo percepito in servizio, secondo i termini sotto indicati:
   a) part-time orizzontale: il periodo di ferie previsto dal CCNL resta invariato
   b) part-time verticale: il periodo di ferie previsto dal CCNL dovrà essere riproporzionato in relazione alla prestazione concordata.

16) Analogamente a quanto previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno, in caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio, sempreché non siano causati da eventi gravemente colposi imputabili al lavoratore (es. ferimento in rissa da lui provocata, ubriachezza, ecc.), l'impresa garantisce al lavoratore non in prova la conservazione del posto secondo i seguenti termini:
a) mesi 8 per gli aventi anzianità di servizio fino a 3 anni
b) mesi 10 per gli aventi anzianità di servizio fino a 6 anni
c) mesi 12 per gli aventi anzianità di servizio oltre i 6 anni
In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto di lavoro suindicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 36 mesi e saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi. Nel rapporto di lavoro part-time verticale, il periodo di conservazione del posto di lavoro non potrà superare l'80% della prestazione annua concordata fermo restando il riferimento ad un arco temporale pari a 36 mesi nel caso di più assenze.

17) I programmi relativi all'instaurazione di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, giornaliera o articolata in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, formeranno oggetto di esame tra Direzione aziendale e RSU. Durante l'esame, che dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla comunicazione dei programmi da parte della Direzione aziendale, le Parti opereranno astenendosi da iniziative unilaterali. Per i lavoratori di cui trattasi, alle quote ordinarie degli elementi retributivi di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 14, calcolate secondo i criteri previsti dal punto 5 della presente normativa, andrà applicata la maggiorazione del 35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione sarà elevata al 50%. Sulle quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore sarà applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate.

Per lavoro notturno deve intendersi quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane. Si considerano rientranti nella fattispecie di cui al presente punto 17 le prestazioni effettuate nelle seguenti fasce orarie: ore 22-24 nella giornata di venerdì; ore 24-6 nella giornata di lunedì.

18) La trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno deve avvenire con il consenso delle Parti.

19) La trasformazione (
deve avvenire con l'
dell'art. 8, c. 2, del I
contraenti potranno
tuale ripristino del ra

20) Ai lavoratori con rap
plicazione nei loro c
duzione di orario di
fra fissa (I.P.T.) da e
seguente formula: h
li di lavoro part-time
ro spettanti; Rh = re
di inizio o cessazior
fattore ROL della fo
lazione al periodo d
risultante da atto sc
la fruizione, second
rio spettanti ai sens
part-time praticato.

21) Fermo restando qu
espressamente disc
e gli istituti del CCN
si applicabili, in qua
secondo criteri di p

22) I lavoratori affetti da
hanno diritto, su lor
ro a tempo pieno in

Specificità settoriali: L
In relazione a quanto pr
settori Lubrificanti e GF

Livelli Q1-Q2-A-B
Livelli C-D-E-F-G
Livelli H-I

ɔrto di lavoro a tempo pie-
ılattia o infortunio, sempre-
ɔolposi imputabili al lavora-
briachezza, ecc.), l'impresa
ervazione del posto secon-

no a 3 anni
fino a 6 anni
oltre i 6 anni
ione del posto di lavoro su-
rale pari a 36 mesi e saran-
ıtazione dovuta nei periodi
ɔale, il periodo di conserva-
l'80% della prestazione an-
ɔ ad un arco temporale pari

porti di lavoro part-time di
rnaliera o articolata in turni,
nica, formeranno oggetto di
te l'esame, che dovrà esau-
ıi programmi da parte della
tenendosi da iniziative uni-
ıote ordinarie degli elemen-
, calcolate secondo i criteri
/a, andrà applicata la mag-
ı in orario di lavoro notturno
ı quote orarie relative a pre-
ına maggiorazione aggiunti-
ı giornata festiva coinciden-
nosciuta una maggiorazione
100% delle quote ordinarie

fettuato tra le ore 22 e le ore
ella fattispecie di cui al pre-
le seguenti fasce orarie: ore
la giornata di lunedì.
la part-time a tempo pieno

19) La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time deve avvenire con l'accordo delle Parti risultante da atto scritto ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.Lgs. 81/2015. All'atto della trasformazione le Parti contraenti potranno concordare la possibilità e le condizioni per l'eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno.

20) Ai lavoratori con rapporto di lavoro part-time, tenuto conto della non applicazione nei loro confronti della normativa contrattuale in materia di riduzione di orario di lavoro, verrà riconosciuta una indennità annua in cifra fissa (I.P.T.) da erogarsi in dodici quote mensili calcolata secondo la seguente formula: hs x ROL x Rh / 40 (hs = numero di ore settimanali di lavoro part-time; ROL = numero di ore di riduzione di orario di lavoro spettanti; Rh = retribuzione oraria del lavoratore part-time). Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro part-time in corso d'anno il fattore ROL della formula sopra individuata andrà riproporzionato in relazione al periodo di lavoro part-time prestato. Con accordo tra le Parti risultante da atto scritto la suddetta indennità potrà essere sostituita dalla fruizione, secondo le regole contrattuali, delle ore di riduzione di orario spettanti ai sensi dell'art. 12 e riproporzionate in relazione all'orario part-time praticato.

21) Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente regolamentazione, le norme e gli istituti del CCNL nonché gli accordi aziendali dovranno considerarsi applicabili, in quanto compatibili con la natura del rapporto part-time, secondo criteri di proporzionalità.

22) I lavoratori affetti da patologie di cui all'art. 8, comma 3, D.Lgs. 81/2015 hanno diritto, su loro richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

Specificità settoriali: Lubrificanti e GPL

In relazione a quanto previsto al punto 6 in materia di periodo di prova, per i settori Lubrificanti e GPL si applica la seguente tabella:

Livelli Q1-Q2-A-B	*fino a 1.050 ore*	*in 6 mesi*
Livelli C-D-E-F-G	*fino a 525 ore*	*in 4 mesi*
Livelli H-I	*fino a 350 ore*	*in 3 mesi*

* * *